

# COMUNE DI PIOVENE ROCCHETTE

PROVINCIA DI VICENZA

N. 52 di Reg.



## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno Duemiladiciassette il giorno Ventisette del mese di Settembre, alle ore 15:30 nella residenza Comunale.

Convocato dal Sindaco con lettera di invito prot. n. 11996 in data 21.09.2017 fatta recapitare a ciascun Consigliere, si è oggi riunito in sessione ordinaria, seduta pubblica, convocazione prima, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del Sig. MASERO ERMINIO con l'assistenza del Segretario Comunale Sig. EMANUELE GAETANO

Fatto l'appello risulta:

|                     |    |                  |    |
|---------------------|----|------------------|----|
| MASERO ERMINIO      | P  | PIANALTO SILVIA  | P  |
| LONGHI CRISTINA     | P  | TRIBBIA GRAZIANO | P  |
| BERTOLLO MAURIZIO   | P  | SARTORE DANIELE  | Ag |
| DE LUCA ROBERTO     | P  |                  |    |
| PEROTTO SONIA       | P  |                  |    |
| MILAN GIANCARLO     | P  |                  |    |
| TOMIELLO GIAMPIETRO | Ag |                  |    |
| BORTOLOSO GASTONE   | P  |                  |    |
| RAGNI ANNALISA      | P  |                  |    |
| PRIANTE RENZO       | P  |                  |    |

Presenti n. 11 Assenti n. 2

Essendo quindi legale l'adunanza, il Presidente invita il Consiglio a discutere sul seguente

**OGGETTO**

**ART. 24, D.LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE  
PARTECIPAZIONI. APPROVAZIONE.**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**SENTITA** la relazione del Sindaco;

**VISTA** la proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

**DATO ATTO** che l'integrale discussione sull'argomento è riportata nel supporto informatico depositato agli atti.

**AVUTI** i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.08.2000 resi sulla proposta;

Con la seguente votazione resa per alzata di mano:

Presenti 11 Favorevoli 11 Contrari 0 Astenuti 0

### **DELIBERA**

1. di approvare la proposta deliberativa in oggetto, nel testo che si allega al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale.
2. di dichiarare, con la sottoriportata votazione palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti.:

Presenti 11 Favorevoli 11 Contrari 0 Astenuti 0

## IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO E TRIBUTI F.F.

**PREMESSO** che questo ente alla data del 23 settembre 2016 possedeva quote di partecipazione delle seguenti Società:

- AVA SRL (4,96%)
- AVS SPA (3,25%)
- IMPIANTI ASTICO SRL (7,88%)
- FTV SPA (0,0697%)

**POSTO** che il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con "Decreto correttivo") costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.);

**DATO ATTO** che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

**ATTESO** che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:  
– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

“a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

**DATO ATTO** che sono altresì ammesse le partecipazioni nelle società aventi per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4 comma 7)

**RILEVATO** che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

**TENUTO CONTO** che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) riguardino una delle seguenti ipotesi previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei

dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

**CONSIDERATO** altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

**TENUTO CONTO** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis del D.L. n. 138/2011 e s.m.i., convertito il L. n. 148/2011, anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Piovene Rocchette posto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P.;

**VALUTATE** pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

**TENUTO CONTO** del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

**CONSIDERATO** che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c.1, T.U.S.P.;

**RILEVATO** che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione delle quote possedute entro il termine di un anno dall'approvazione della relativa delibera, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti - la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

**RICHIAMATA** la deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR con la quale la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha fornito le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175/2016;

**VISTO** l'esito della ricognizione effettuata come risultante nelle schede allegate (sub A) alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

**DATO ATTO** che relativamente alle quote detenute presso la Società AVS Spa la ricognizione non è stata effettuata atteso che per la stessa, in quanto Società quotata per avere emesso strumenti finanziari diversi dalle azioni quotati in mercati regolamentati, la disciplina contenuta nello stesso testo normativo si applica solo se espressamente previsto, come indicato all'art. 1, comma 5 del D.Lgs. n. 175/2016;

**RILEVATO**, comunque, che le attività svolte dalla predetta società rientrano tra quelle elencate dall'art. 4 e che la società medesima rispetta i requisiti dell'art. 16 specifici per le società in house ed evidenziato inoltre, che è in corso un'operazione di fusione con Acque Vicentine s.p.a., sulla scorta della quale sarà necessario rivolgere l'attività di monitoraggio futura nei confronti della nuova compagine societaria;

**DATO ATTO** altresì che in ragione di quanto sopra indicato la ricognizione non è stata effettuata anche in riferimento alle società partecipate da AVS Spa;

**RITENUTO** che relativamente ad Impianti Astico srl, detta Società risulta essere senza dipendenti perché gestisce la propria attività tramite un contratto di “service” con la partecipata E.R.A.V. s.r.l., la quale fornisce, con le medesime modalità, gli identici servizi alla società Impianti Agno s.r.l. e che le società sopramenzionate hanno avviato uno studio per definire tra loro un progetto di fusione/incorporazione che consentirebbe di porre in liquidazione la società E.R.A.V. s.r.l., partecipata in pari quote dalle Società predette, e consentire ad Impianti Astico srl di acquisire il personale dipendente necessario per dare riscontro ai requisiti imposti dalla vigente normativa;

**POSTO**, quindi, che tali operazioni si impongono quali necessarie ed obbligatorie ai sensi del D. Lgs. n. 175/2016;

**RILEVATO**, inoltre, che si ritiene necessario modificare lo statuto di Impianti Astico srl per specificare nell'oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di produzione di energia da fonti rinnovabili come attività prevalente, al fine di rientrare nella fattispecie prevista dal comma 7 dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016 nonché di modificare la parte dello statuto medesimo per arrivare alla previsione dell'amministratore unico.

**DATO ATTO** inoltre che la ricognizione in punto alle quote della Società FTV spa possedute alla data del 23 settembre 2016 non è stata effettuata atteso che, come da deliberazione G.C. n. 135 del 23 novembre 2016, con atto in data 30 novembre 2016 Rep. 76018, le stesse sono state già alienate come da certificazione rilasciata in data 25 gennaio 2017 dal Notaio in Vicenza Giuseppe Muraro;

**RICHIAMATO** il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione C.C. n. 36 del 20 ottobre 2015 ed i risultati conseguiti specificati nella deliberazione C.C. n. 11 del 23 marzo 2016 e dato atto che il presente atto ricognitivo ne costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

**VISTO** il parere favorevole espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, allegato sub B);

**VISTO**, in particolare, l'art. 29 del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e Servizi;

### **PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE**

1. di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da schede allegate sub A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. di dare atto che nell'ambito di tale ricognizione emerge la necessità di procedere alla fusione della Società diretta Impianti Astico con la Società Impianti Agno srl nonché di avviare la liquidazione della Società E.R.A.V. Srl, indirettamente partecipata tramite Impianti Astico srl, per consentire a quest'ultima di acquisire il personale dipendente necessario ed adeguare così i propri requisiti alla vigente normativa.
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di disporre che la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le società direttamente o indirettamente partecipate dal Comune;
5. di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21 del D.Lgs. n. 100/2017;
6. di disporre che copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21 del D.Lgs.

n. 100/2017;

7. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267/2000, al fine di dare seguito con tempestività agli ulteriori adempimenti



Allegato A)



Allegato B)

**PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO N. P - 591 - 2017**

oggetto: **ART. 24, D.LGS. 175/2016. RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI. APPROVAZIONE.**

---

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000 .

Il Responsabile del Servizio f.f.  
PELLIZZARI GIANCARLO

Piovene Rocchette, 22-09-2017

---

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi art. 49, comma 1 T.U. n. 267/2000

Il Responsabile del Servizio f.f.  
PELLIZZARI GIANCARLO

Piovene Rocchette, 22-09-2017

---

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente  
**MASERO ERMINIO**

Il Segretario Comunale  
**EMANUELE GAETANO**